

REGOLAMENTO INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO

Articolo 1 – PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi - in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto e nel rispetto degli stanziamenti effettuati - riconosce un'indennità giornaliera in favore degli iscritti che, a causa di infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta la professione, a causa proprio della conseguente "inabilità temporanea".

L'Ente assicurerà un sussidio economico, compensativo del mancato guadagno, per un periodo massimo di sessanta giorni, nell'intero anno solare, con esclusione degli eventi che abbiano determinato una "inabilità temporanea" di durata inferiore ai sette giorni continuativi.

La malattia o l'infortunio e la relativa durata di "inabilità temporanea" deve essere attestati con apposito certificato rilasciati da struttura pubblica.

Nel caso in cui l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea sia ricompreso tra quelli coperti da polizze sanitarie e assicurative, ivi incluse quelle stipulate a favore dei propri iscritti dall'Ente, l'iscritto avrà diritto all'eventuale rimborso determinato dalla differenza tra quanto avrebbe corrisposto l'Ente in ragione del presente Regolamento e quanto liquidato dall'assicurazione. Qualora però l'importo corrisposto dall'Assicurazione risultasse superiore a quanto spetterebbe in ragione del presente Regolamento nulla sarà corrisposto dall'Ente.

Il sussidio non è cumulabile, per lo stesso periodo, con le altre forme di indennizzo di cui alla normativa per la tutela della maternità a favore delle libere professioniste.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 – REQUISITI

Possono beneficiare dell'indennità di infortunio o malattia gli iscritti attivi che

- a) siano in regola nel rapporto con l'Ente;
- b) a causa dell'infortunio o della malattia, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto e totale;
- c) l'evento si sia verificato successivamente l'iscrizione all'Ente;
- d) il reddito familiare, così come risultante dal modello ISEE, conseguito nell'anno precedente la domanda non sia superiore a 30.000,00 euro.

Art. 3 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il sussidio dovranno presentare apposita domanda di ammissione avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.

La richiesta dovrà essere seguita dall'invio, a pena di decadenza, della documentazione prescritta dal successivo art. 4.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali.

L'Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione, disciplinati nel successivo art. 5. L'Ente si riserva di procedere con un autonomo e distinto accertamento dell'evento che ha provocato l'assoluta incapacità temporanea ad esercitare l'attività professionale di Biologo.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento l'iscritto potrà, ed entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del sussidio dovrà essere presentata all'Ente, a pena di inammissibilità, entro i trenta giorni successivi la cessazione dell'evento per il quale viene formulata la richiesta.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a)** modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata;
- b)** copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente il verificarsi dell'infortunio o malattia;
- c)** certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica. La certificazione dovrà, in ogni caso, contenere tra l'altro le seguenti informazioni (indispensabili per la valutazione dell'istanza):
 - la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea;
 - il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all'infortunio o alla malattia;
 - le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.

Al certificato medico dovrà essere e allegata idonea documentazione medica e clinica dalla quale si evinca la natura dell'infortunio o della malattia, con relativa prognosi. Nello specifico dovrà essere prodotta:

- cartella clinica/referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero;
 - referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, successivamente ai trattamenti iniziali;
 - ulteriore documentazione sanitaria disponibile.
- d)** eventuale copia dell'attestazione di rimborso effettuato dall'assicurazione a copertura dell'evento tutelato;
- e)** stato di famiglia;
- f)** ogni ulteriore documentazione a supporto, anche su richiesta dell'Ente, utile a dimostrare lo stato di inabilità assoluta e totale.

Art. 5 – ENTITÀ DELL'INDENNITÀ E GRADUATORIA

Il sussidio sarà determinato in ragione degli 1/365° del reddito conseguito nell'anno precedente il verificarsi dell'infortunio o malattia rapportato ai giorni di effettiva inabilità temporanea ed incapacità assoluta ad esercitare l'attività professionale. Sarà, in ogni caso, riconosciuta una indennità giornaliera determinata nella misura minima di 50 (cinquanta/00) euro e nella misura massima di 90,00 (novanta/00) euro, da intendersi quale importo giornaliero lordo.

I sussidi saranno assegnati fino ad esaurimento del fondo stanziato.

Nell'ambito dell'anno in corso, saranno stilate tre distinte graduatorie :

- 1° quadrimestre gennaio - aprile;
- 2° quadrimestre maggio - agosto;
- 3° quadrimestre settembre - dicembre;

Qualora lo stanziamento quadrimestrale non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, a parità di reddito ISEE dichiarato, si procederà alla liquidazione in base ad una graduatoria, che terrà conto, nell'ordine di preferenza:

- a) dell'iscritto più giovane, ed in ipotesi di età anagrafica identica;
- b) del numero dei familiari a carico;

In caso di ulteriore parità, sarà considerato quale ulteriore criterio la maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.

Per le indennità che non potessero essere liquidate per intervenuto esaurimento dello stanziamento quadrimestrale, il Consiglio di amministrazione si riserva di valutare la possibilità di utilizzare gli stanziamenti residui che risultassero disponibili perché non utilizzati per le altre forme assistenziali, ovvero disporre uno stanziamento integrativo se risultano capienze nelle poste di bilancio preventivate nella voce assistenza agli iscritti.

Art. 6 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assistenza@pec.enpab.it ovvero contattando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il centralino al numero 0645547011

Roma, 08 luglio 2015

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per i Biologi
il Presidente
dott. Sergio NUNZIANTE